

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5017 del 30/09/2022
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE SUL CORSO D'ACQUA FIUME SAVIO IN LOCALITÀ PIAIA, NELLA FRAZIONE DI TAIBO, DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC) RICHIEDENTE: COMUNE DI MERCATO SARACENO USO: STRADA E GUADO PRATICA: FC22T0016
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5268 del 30/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE SUL CORSO D'ACQUA FIUME SAVIO IN LOCALITÀ PIAIA, NELLA FRAZIONE DI TAIBO, DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC)
RICHIEDENTE: COMUNE DI MERCATO SARACENO
USO: STRADA E GUADO
PRATICA: FC22T0016**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le D.G.R. relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e di gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01.01.2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì–Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29.01.2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01.02.2021;

PRESO ATTO che con istanza pervenuta in data 02/05/2022 con protocollo PG/2022/72656 il Comune di Mercato Saraceno (C.F./P.I. 00738210400), con sede in piazza Mazzini n. 50 – 47025 Mercato Saraceno (FC), ha chiesto la concessione per occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Savio, in località Piaia nella frazione di Taibo del Comune di Mercato Saraceno (FC), a fronte dei mappali n. 86-87-10 del foglio 60 e fronte mappale 150 del foglio 61, ad uso strada e guado;

RILEVATO CHE:

- il nuovo guado sarà realizzato a n. 7 luci con l'impiego di elementi scatolari prefabbricati in c.a. di altezza complessiva fuori terra pari a 1.70 m; complessivamente il guado avrà le seguenti dimensioni: 24.00 m di lunghezza trasversale al corso d'acqua e 5.50 m longitudinali;
- a monte e valle del guado è prevista la realizzazione di opere di difesa spondali in massi ciclopici e opere di rivestimento del fondo alveo in scapolame cementato con funzione anti erosiva;
- il sottofondo del percorso sterrato esistente sarà livellato e consolidato con la realizzazione di un cassonetto in materiale inerte (spezzato di cava e misto stabilizzato calcareo) previo taglio della vegetazione spontanea;

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n 157 del 25/05/2022 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ai sensi dell'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, con determinazione dirigenziale n. 3219 del 13/09/2022, trasmessa e registrata al PG/2022/152737 del 19/09/2022, ha rilasciato il Nulla Osta Idraulico (N.O.I.) subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni. In tale N.O.I. è specificato che l'Autorizzazione Idraulica rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2018 del 14/06/2022 fa parte integrante e sostanziale del N.O.I. stesso;
3. che le condizioni e prescrizioni del N.O.I. e dell'Autorizzazione Idraulica suddette sono recepite negli artt. 6 e 6 bis del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
4. che con nota registrata al protocollo Arpae al PG/2022/160566 del 30/09/2022 il disciplinare è stato

sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

5. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato copia del mandato n. 644 del 27/04/2022 dell'importo di € 75,00 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
3. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta alle condizioni e prescrizioni contenute sia nel disciplinare, parte integrante del presente atto, sia nei sopraccitati Nulla Osta Idraulico ed Autorizzazione Idraulica rilasciati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2040 ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere al Comune di Mercato Saraceno (C.F./P.I. 00738210400), con sede in piazza Mazzini n. 50 – 47025 Mercato Saraceno (FC), la concessione per occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Savio, in località Piaia nella frazione di Taibo del Comune di Mercato Saraceno (FC), a fronte dei mappali n. 86-87-10 del foglio 60 e fronte mappale 150 del foglio 61, ad uso strada e guado (n. 7 luci di elementi scatolari prefabbricati in c.a. di altezza fuori terra pari a 1.70 m e con le seguenti dimensioni: 24.00 m di lunghezza trasversale al corso d'acqua e 5.50 m longitudinali);
2. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2040;
3. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
4. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
5. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determinazione dirigenziale n. 3219 del 19/09/2022 e nell'Autorizzazione Idraulica rilasciata dalla medesima Agenzia Regionale con Determinazione dirigenziale n. 2018 del 14/06/2022;
6. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

7. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
8. di trasmettere al concessionario copia del presente provvedimento con notifica digitale all'indirizzo pec che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

9. la somma versata sarà introitata sul Capitolo n. 04615 parte Entrate del Bilancio Regionale per le spese d'istruttoria;
10. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
11. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
**Dott.ssa Tamara Mordenti*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione **FC22T0016** a favore del Comune di Mercato Saraceno (C.F./P.I. 00738210400), con sede in piazza Mazzini n. 50 – 47025 Mercato Saraceno (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione pratica **FC22T0016** ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Savio, in località Piaia nella frazione di Taibo del Comune di Mercato Saraceno (FC), a fronte dei mappali n. 86-87-10 del foglio 60 e fronte mappale 150 del foglio 61, ad uso strada e guado (n. 7 luci di elementi scatolari prefabbricati in c.a. di altezza fuori terra pari a 1.70 m e con le seguenti dimensioni: 24.00 m di lunghezza trasversale al corso d'acqua e 5.50 m longitudinali).

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2040**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso, né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica competente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al Nulla Osta Idraulico n. 3219 del 19/09/2022 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13: “-

omissis

2. *...il presente nulla osta idraulico deve intendersi integrativo dell'Autorizzazione Idraulica rilasciata con Determinazione dirigenziale n. 2018 del 14/06/2022, in allegato e parte integrante di questo provvedimento;*
3. *la durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per occupazione;*

4. *é onere del rRichiedente fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, compresa la determinazione della superficie demaniale, la caratterizzazione delle opere insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa e/o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
5. ***sulla sponda in destra idraulica in corrispondenza del guado dovrà essere posizionato un palo con cartello di segnalazione e lampada rossa di allarme analogo a quello già previsto in progetto da posizionarsi sulla sponda in sinistra idraulica;***
6. *Considerato che l'attraversamento a guado ricade in alveo e che pertanto viene esposto agli eventi idraulici ordinari ed eccezionali, nonché alle portate rilasciate dalla diga di Quarto posta a monte, competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica; a tal fine **il richiedente dovrà predisporre una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di protezione civile del Comune, che abbia validità per l'intera durata della concessione.** In tale procedura dovranno essere indicate le **misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli, le responsabilità e le azioni da attuare.** In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del bollettino di vigilanza idrogeologica/Avviso di criticità;*
7. *La suddetta procedura di emergenza locale dovrà essere correlata anche al Piano di Protezione Civile della diga di Quarto ed adeguata alle portate dei rilasci dalla diga stessa;*
8. ***L'esecuzione delle opere ed il loro utilizzo in fase di esercizio è subordinata al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione idraulica D.D. 2018 del 14/06/2022;***
9. *il richiedente la concessione dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena (all'indirizzo di posta elettronica certificata stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it o al fax n. 0543-714714), della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio sopracitato, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento;*
10. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal UT scrivente;*

CONDIZIONI GENERALI

1. *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*

2. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.*
3. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
4. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
5. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC)- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.*
6. *È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.*
7. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal UT scrivente.*
8. *di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90, che contro il presente provvedimento si potrà proporre ricorso, secondo le rispettive competenze, al Tribunale delle acque territoriale o al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto o dalla notifica dello stesso conformemente a quanto previsto dagli artt. 18, 140, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933;*
9. *di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia regionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 2° livello denominata "Dati ulteriori", in applicazione degli indirizzi regionali concernenti l'ampliamento della trasparenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche.*

.....Omissis"

Articolo 6 bis

PRESCRIZIONI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'Autorizzazione Idraulica n. 2018 del 14/06/2022 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

“-Omissis

1. *La durata dell'autorizzazione è fissata in **18 mesi** a decorrere dalla data di adozione della presente determinazione dirigenziale e gli interventi manutentivi potranno anche essere ripetuti nel corso di questo periodo;*

2. *L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati messi a disposizione con nota prot. n. 4144/2022 del 11/04/2022 acquisita al prot. n. 11/04/2022.19252 ed in particolare:*
 - TAV 4 Tracciato viabile di progetto
 - TAV 5 Progetto guado
 - TAV 7 Comparativa e sezioni inquadramento interventi
 - TAV 8 Elaborato preliminare al piano particellare di esproprio che sono parte integrante del presente provvedimento pur non essendo materialmente allegato;
3. ***L'opera di difesa in massi ciclopici di pietra naturale a protezione delle sponde in destra e sinistra idraulica a monte e valle del guado dovrà avere un'adeguata fondazione e dovrà essere debitamente ammorsata alla scarpata esistente in terra al fine di evitare erosioni; qualora si dovessero riscontrare affioramenti rocciosi, ogni singolo masso dovrà essere ancorato al substrato roccioso mediante barre metalliche inghisate al substrato stesso;***
4. *Il soggetto destinatario della presente autorizzazione dovrà **comunicare con un preavviso di almeno cinque giorni le date di inizio e fine dei lavori** allo scrivente Servizio a mezzo di posta elettronica all'indirizzo stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it; prima dell'inizio dei lavori **dovrà essere comunicato il nominativo del tecnico incaricato della direzione lavori con i relativi recapiti** (telefono, cellulare, e-mail);*
5. *Dovrà essere previsto, inoltre, un **servizio di reperibilità H 24** di un operatore con idoneo mezzo meccanico (escavatore idraulico) per eventuali interventi di emergenza per tutta la durata delle lavorazioni; il recapito telefonico di reperibilità dovrà essere comunicato a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori;*
6. *Entro 180 giorni dall'ultimazione dovrà essere prodotta una **dichiarazione di regolare esecuzione e idoneità tecnica delle opere**, ovvero un certificato di collaudo, a firma propria e di un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere al progetto depositato, nonché alla normativa tecnica vigente o, in mancanza di questa, alle buone regole dell'arte;*
7. *L'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì- Cesena seguirà le fasi esecutive dei lavori impartendo eventualmente le modifiche non sostanziali e le migliorie di cui si dovesse ravvisare la necessità;*
8. *La durata dei lavori dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alla loro esecuzione e dovranno essere adottate le misure e le cautele atte a minimizzare i disturbi derivanti dalle attività di cantiere agli habitat, alla fauna e alle specie vegetali presenti nelle zone circostanti;*
9. *per ragioni di protezione dell'avifauna durante la nidificazione, in ambito demaniale fluviale è vietato il taglio della vegetazione nel periodo 15 marzo al 15 luglio compresi di ogni anno (Delibera di Giunta Regionale n.1919 del 04/11/2019);*
10. *è espressamente vietata qualunque asportazione, seppur minima, del materiale sedimentario presente nelle pertinenze fluviali (pietrame, ghiaia e ogni altro tipo di materiale inerte);*
11. *i materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua ma solamente redistribuiti nelle sue pertinenze demaniali;*
12. *l'accesso all'area per l'esecuzione di quanto ammesso è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali;*
13. *I mezzi meccanici impiegati dovranno operare in alveo limitando il disturbo al contesto ambientale in cui operano con particolare riguardo alla fascia ripariale presente;*
14. *il materiale di risulta, quali ramaglie o materiali di scarto derivanti dalle lavorazioni effettuate, nonché eventuali materiali di rifiuto che dovessero essere rinvenuti, dovranno essere rimossi dalle aree di pertinenza fluviale e collocati in discarica o smaltiti secondo la normativa vigente;*

15. ***è vietato gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di lavorazione. A lavori ultimati nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale;***
16. ***Durante l'esecuzione dei lavori, dovrà essere sempre mantenuto il regolare deflusso delle acque e comunque nessun compenso potrà essere richiesto per eventuali danneggiamenti in caso di sommersione dalle acque di piena;***
17. *la presente autorizzazione concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari;*
18. *il richiedente dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena, della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente;*
19. ***l'occupazione del demanio idrico con il manufatto "guado" dovrà essere regolarizzata mediante concessione demaniale da chiedere ed ottenere presso l'Agenzia Regionale l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ARPAE;***
20. *Tutti quei fenomeni pregiudizievoli per l'efficienza idraulica e gli eventuali danneggiamenti in genere che si dovessero verificare nel corso d'acqua oggetto dell'intervento e causati, anche indirettamente, dalle varie fasi di realizzazione delle opere, saranno interamente ed esclusivamente a carico della Ditta richiedente che, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, dovrà provvedere al ripristino o risarcimento;*
21. ***La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente.*** *Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì- Cesena i soli lavori necessari a mantenere la sezione idraulica libera e pulita da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque, di manutenzione ordinaria delle opere, e del tratto di fiume Savio interessato dall'attraversamento, esteso per almeno 50 metri a monte ed a valle dello stesso. In particolare dovranno essere rimossi tronchi e ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua. Il materiale accumulatosi dovrà essere rimosso e trattato secondo la normativa vigente. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere a carico del richiedente;*
22. *al passaggio di ogni evento di piena significativo, il richiedente dovrà verificare lo stato di efficienza del guado e delle opere accessorie in materiale lapideo poste a protezione delle scarpate e dell'alveo, al fine di ripristinare le possibili erosioni che si dovessero riscontrare;*
23. *Nell'area soggetta ad occupazione e nelle aree demaniali circostanti il Richiedente è tenuto ad eseguire i necessari interventi conservativi e in particolare:*
 - *il controllo e la manutenzione del guado, sia periodicamente che al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;*
 - *l'immediata rimozione del materiale flottante che a seguito di un evento di piena dovesse fermarsi sul guado ostruendo la sezione idraulica ed ostacolando il regolare deflusso dell'acqua;*
 - *il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con le opere autorizzate per un tratto a monte e a valle dell'opera stessa non inferiore a m 50;*
24. *i tagli manutentori di vegetazione nell'ambito fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo*

*il danno all'avifauna nidificante. I residui degli eventuali tagli della vegetazione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente. **L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata a questo Servizio per eventuali autorizzazioni o prescrizioni;***

25. *il soggetto autorizzato è consapevole che l'area demaniale oggetto di intervento rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, la presente autorizzazione non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;*
 26. *Durante l'esecuzione dei lavori, spetta al richiedente adottare tutte le misure idonee alla sicurezza idraulica, conseguente alla presenza di mezzi o materiali in ambito fluviale, in particolare nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile dell'Allerta idrogeologica-idraulica; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone **A1 – A2** e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;*
 27. *il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sull'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;*
 28. *nessun onere potrà ricadere sull'Amministrazione concedente in relazione al presente atto;*
 29. *l'interessato è tenuto a consentire, in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'ARSTePC – Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì- Cesena e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì- Cesena e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dell'interessato qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
 30. *L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì- Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì- Cesena non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere concesse sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Ufficio scrivente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;*
 31. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle sopra richiamate norme e, in caso di reiterata violazione, con la revoca dell'autorizzazione.*
- *..”Omissis”*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione,

previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.